



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10728 del 2014, proposto da:

Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D'Italia, Associazione Italiana dei Medici Cattolici (AMCI), Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC), in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Casini e Ciro Intino, con domicilio eletto presso Ciro Intino in Roma, Corso Trieste, n. 173;

contro

Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio, in persona del Commissario p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater

n. 4843 del 2014, resa tra le parti, concernente il decreto, in data 12 maggio 2014, di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori familiari regionali, nella parte in cui non prevede l'obiezione di coscienza dei medici ginecologi.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio e della Regione Lazio;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Carlo Casini, Ciro Intino, Massimo Luciani e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Considerato che l'appello cautelare appare assistito da profili di fondatezza nella parte in cui contesta il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l'IVG, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978;

Considerato che, anche alla luce delle determinazioni assunte dai competenti organi tecnici, l'appello cautelare non appare invece, allo stato, assistito da sufficienti elementi di fondatezza con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali;

Ritenuto che il T.A.R., in sede di trattazione del merito può approfondire anche le questioni riguardanti l'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie in parte l'appello (Ricorso numero: 10728/2014) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)